

Archeologia preventiva: 15 anni di esperienze, fra luci e ombre, in Friuli Venezia Giulia

Preventive archaeology: 15 years of practice, light and shade, in Friuli Venezia Giulia

PAOLA VENTURA

Abstract

L'intervento illustra il tema da un punto di vista principalmente procedurale, sulla base dell'attività presso la Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia. Ci si propone di evidenziare l'interazione fra le innovazioni normative (nel passaggio dalla L. 109/2005, al D.Lgs. 163/2006 al D.Lgs. 50/2016, con le indicazioni operative fornite dalla Circolari MiBAC) e quelle nell'organizzazione del Ministero e i riflessi sull'effettiva attuazione, nel rapporto con le stazioni appaltanti interessate. Viene evidenziato il nesso fra la complessità dell'iter e la semplificazione o perdurante disapplicazione, soprattutto delle fasi riguardanti il post-scavo, ovvero valorizzazione e pubblicazione dei dati. Infine si presentano alcune questioni – oggetto di attuale dibattito – sulla qualificazione degli operatori.

The paper deals with the subject from a mainly procedural point of view, taking a cue from the practical experience at the Superintendency of Friuli Venezia Giulia. We are going to highlight the correlation between regulatory innovations (Law 109/2005, then D.Lgs. 163/2006, then D.Lgs. 50/2016, with the indications provided by MiBAC Circulars) and those in the organization of the Ministry, and the actual application, in the relationship with the contracting authorities concerned. The focus is set on the link between the complexity of the standard protocols and the simplification, or persistent non-application, primarily of the post-excavation steps concerning enhancement and publication. Finally, some issues are proposed on the qualification of operators - subject of current debate.

L'occasione di confronto, fra punti di vista necessariamente diversi ma si spera complementari, offerta in questa sede su tematiche tanto attuali quanto vaste e interconnesse induce a condividere alcune riflessioni, che discendono dalla pratica quotidiana della tutela in un Istituto periferico dell'attuale MiBACT (ex Soprintendenza per i Beni Archeologici, poi Soprintendenza Archeologia, ora Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia).

Ci si soffermerà sull'applicazione dell'archeologia preventiva – di seguito VIArch - in senso stretto, in relazione alle opere ad essa soggette, da un punto di vista principalmente procedurale¹: sarà quindi necessario evidenziare gli intrecci fra le innovazioni normative (dalla L. 109/2005, al D.Lgs. 163/2006, al D.Lgs. 50/2016) e le modifiche organizzative del Ministero, concentrate negli ultimi sei anni, con i conseguenti riflessi sull'iter effettivo e nei rapporti con le Amministrazioni e soggetti terzi interessati, per porre quindi l'accento sulle questioni attualmente più spesso ricorrenti.

Paola Ventura, PhD, Funzionario archeologo, Responsabile dell'Area Funzionale Patrimonio Archeologico – MiBACT, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

paola.ventura@beniculturali.it



San Dorligo della Valle (TS), tratto dell'acquedotto romano, con sovrapposto edificio medievale, messo in luce in conseguenza di VIArch per progettazione dell'intervento di mitigazione del rischio di caduta massi da parte del Comune: veduta generale a conclusione delle indagini (2020, Archeotest s.r.l.) e particolare delle strutture. Archivio SABAP FVG.

1. Un punto di partenza

Diamo ovviamente per scontato, rinviando anche alla vasta bibliografia esistente, che la regolamentazione a partire dal 2005 delle prassi di archeologia preventiva, talvolta già in precedenza attuate, vada intesa come un notevole progresso a beneficio sia della tutela che della celere e più economica realizzazione delle opere pubbliche (o comunque ricadenti nella normativa in questione)². Altrettanto è comune la consapevolezza che le norme appena richiamate non abbiano a tutt'oggi, nella maggior parte dei casi, se non parziale attuazione³, e nel contempo anzi si richiede motivatamente l'estensione dell'ambito di applicazione della VIArch, o di misure cautelari analoghe, anche agli interventi finora esclusi (lavori da parte di privati/su immobili non vincolati), appellandosi in particolare alle Convenzioni de La Valletta e di Faro, infine anche la seconda oggetto di (tardiva) ratifica⁴; di converso però pare di poter ravvisare piuttosto, nell'ultimo quinquennio, un'inversione di tendenza verso la compressione delle esigenze dell'archeologia (in termini quantomeno di tempo e autonomia decisionale), e comunque della tutela, secondo un indirizzo generale sempre più marcato soprattutto da ultimo anche in considerazione delle situazioni emergenziali⁵.

E pure in prospettiva di un non auspicato livellamento verso il basso, non occorre sottolineare che quello della VIArch non rappresenta il primo caso, anche senza riandare alle grida manzoniane, di disallineamento fra diritto e realtà, che trova origine nella sua genesi.

Il fondamento della normativa vigente viene, correttamente, riconosciuto nella previsione introdotta nel 2004 dalla legislazione di settore dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004⁶, art. 28, co. 4) e nel relativamente tempestivo trasmutarsi in procedura codificata grazie alla L. 109/2005⁷, passata però quasi del tutto inosservata, anche in virtù della sua intestazione, e quindi fondamentalmente nell'organico inserimento nel

“Codice Appalti” (D.Lgs. 163/2006⁸), agli artt. 95-96: in tal modo si scongiurava il rischio di ignoranza (in senso passivo) da parte di stazioni appaltanti e RUP, tenuti ad applicarla: proprio come era rimasto fino allora del tutto lettera morta quanto in realtà già contemplato in materia dall'art. 18 del DPR 554/1999⁹, Regolamento della “vecchia” Legge Merloni (L. 109/2004¹⁰), il quale a sua volta sarebbe stato sostituito appena dal DPR 207/2010. Ebbene, già due Regolamenti fa (è atteso a breve il Regolamento organico al D.Lgs. 50/2016¹¹, nel frattempo intervenuto), si prevedevano, nell'ambito del progetto preliminare, indagini archeologiche¹² slegate, si noti bene, dalla verifica di vincoli già noti¹³; e la *ratio* della norma (di per sé palese, in considerazione del livello progettuale in cui si incardina) appariva rafforzata dagli artt. 15, 26 co. 2 sub b) (recepimento nel progetto definitivo dei risultati delle indagini preliminari) e 47, co. 2 sub c) (validazione del progetto attestante l'esistenza delle indagini archeologiche, se necessarie, e la compatibilità con gli esiti del progetto)¹⁴. Benché un tanto fosse noto nell'ambito delle Soprintendenze e ad uno sparuto numero di giuristi e amministrativisti, l'assenza di un iter codificato e soprattutto di sanzioni¹⁵ – argomento su cui si tornerà – aveva comportato l'ignoranza (in senso attivo) già di quella norma per ben sei anni.

E spero sia perdonato l'attardarsi su una questione ormai del tutto apparentemente superata, quando invece si proverà a riconoscerne traccia ancora a legislazione vigente, almeno in una situazione specifica come quella del Friuli Venezia Giulia. Infatti, tanto il D.Lgs. 163/2006 (art. 96, co. 8 e 9) che il D.Lgs. 50/2016 (art. 25, co. 16) stabiliscono che Regioni e Province autonome debbano disciplinare la verifica dell'interesse archeologico sulla base della normativa statale; eppure la L.R. 4/2002, che in Friuli Venezia Giulia – richiamandosi allo Statuto – disciplina tutti i lavori pubblici sul territorio regionale (con la sola esclusione di quelli

di competenza statale)¹⁶, non ha introdotto, in nessuna delle numerose modifiche intervenute, alcunché in materia; e il tuttora vigente Regolamento¹⁷, risalente al 2003, reca ancora – agli artt. 6, 9, 10, 18 – previsioni ricalcate, con lievissime discrepanze, dal superato DPR 554/1999, ivi incluse le indagini archeologiche (in fase di progetto preliminare, e dei cui esiti va tenuto conto nel definitivo).

Ciò servirà in parte a giustificare il faticoso affermarsi della VIArch sperimentato in questa Regione, tenuto conto da un lato della fase di transizione (si ricorda che ne venivano esclusi tutti gli interventi il cui preliminare era già stato approvato al momento dell'introduzione della norma)¹⁸, dall'altro della necessaria fase di informazione nei confronti delle stazioni appaltanti di una normativa nazionale dalla maggior parte di esse non utilizzata, comunque prescrittiva su questa materia nelle more/in carenza dell'adeguamento della Legge regionale.

2. La procedura nelle sue fasi: attuazione (parziale) e modifiche

Posto che il testo del 2006 ben distingueva all'art. 95 un primo momento di analisi, che porta alla redazione di un documento, il quale è alla base della successiva, ed eventuale, verifica dell'interesse *stricto sensu*, a sua volta articolata in fasi e sub-fasi, definite nell'art. 96, si può affermare che l'attuazione della procedura è stata comunque più agevole per il primo: l'entrata a regime è stata solo relativamente condizionata – come ovunque – dai tempi di definizione degli elenchi dei professionisti abilitati a produrre e sottoscrivere il documento di cui all'art. 95¹⁹, sulla base di un Decreto Ministeriale che è finalmente giunto nel 2009²⁰, e che ha consentito l'istituzione e la tenuta degli elenchi, allora affidati alla Direzione generale per i beni archeologici (altro argomento ormai superato, ma che si richiama in quanto su di esso necessiterà tornare, alla luce dei più recenti sviluppi). Gli ostacoli si sono invece concentrati sull'iter conseguente alla richiesta, da parte del Soprintendente, di attivazione della «verifica preventiva dell'interesse archeologico», come delineato dall'art. 96: quest'ultimo contiene – ereditate peraltro anche nel D.Lgs. 50/2016 tuttora vigente – alcune «stranezze» (ove si prevedono, fra le indagini della prima fase le «prospezioni [...] geochimiche»)²¹ e l'ambigua gradazione fra «saggi archeologici» della prima fase e «sondaggi e scavi, anche in estensione» della seconda²²; all'atto pratico risulta(va) decisamente complesso e arduo da realizzare il rispetto della tempistica, in relazione alle fasi progettuali, in particolare degli interventi di scavo, come variamente sopra definiti, sia i primi che i secondi da eseguirsi essi stessi previa specifica progettazione, anche semplificata²³ (nuovamente un tema sensibile per l'attualità). Ancor più sfuggiva, fra gli oneri posti a carico della committenza, tutto ciò che rientra nel cosiddetto post-scavo – fatta salva la documentazione consegnata alla Soprintendenza, in formati più o meno standardizzati, e in una certa misura la conservazione

e protezione dei resti, ma solo in caso di reinterro²⁴, ovvero le attività finalizzate alla conoscenza e «divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte». Il principale problema era (in parte è) rappresentato dal rinvio all'accordo che doveva essere sottoscritto con la stazione appaltante dalla Direzione regionale MiBAC, su indicazione del Soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione della VIArch, come recita l'art. 96, co. 7²⁵, e quindi evidentemente ben prima di avere contezza degli esiti – potenzialmente anche negativi – delle indagini appena richieste.

Va sottolineato che oggetto principale dell'accordo resta tuttavia la regolamentazione dei rapporti fra l'amministrazione e la stazione appaltante, anche per graduare – sulla base dell'entità dell'intervento – la (dichiarata) complessità del procedimento, gradazione che non si era voluta (o potuta) raggiungere nell'ambito della norma: non a caso, parallelamente alla previsione degli accordi caso per caso, era già espressa (art. 96, co. 6) la necessità di un Regolamento interministeriale²⁶, per «assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura».

2.1. Le circolari

Nell'attesa della norma di rango superiore, acquisita certezza sull'elenco degli operatori abilitati per il Documento dell'art. 95, l'allora Direzione Generale per le Antichità, emanava una Circolare (n. 10 dd. 15/6/2012)²⁷ che in una dozzina di pagine e due allegati veniva incontro alle stesse esigenze (speditezza, efficienza ed efficacia), nonché a garantire omogeneità e soprattutto chiarezza riguardo agli ambiti di applicazione, in conseguenza degli aggiornamenti a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento appalti (DPR 207/2010).

Nella Circolare venivano già prefigurate alcune possibili semplificazioni di passaggi procedurali, come la regolamentazione dei rapporti con la stazione appaltante – nei casi meno complessi – direttamente fra quest'ultima e la Soprintendenza, anziché sulla base dell'accordo con la Direzione regionale, di cui sopra, oppure la possibilità di accorpate le fasi prima e seconda dell'art. 96, co. 1 lettere a) e b)²⁸; contemporaneamente non si poteva prescindere dal richiamare la necessità dell'avvio di procedimento di vincolo, in caso di esito positivo delle ricerche (come già da art. 96, co. 4), ma anche dell'occupazione temporanea, da parte della Soprintendenza per consentire le indagini di scavo svolte in fase preliminare.

In senso inverso ci porta invece la Circolare n. 1 dd. 20/1/2016, esito di una lunga gestazione mirante dichiaratamente all'emanazione del D.M.²⁹, tuttavia mai concretizzata. Oltre al richiamo alle fonti normative, la stessa esordisce con una forse irrituale individuazione delle

strutture ministeriali competenti per i procedimenti connessi alla VIArch nella stessa DG emittente, nelle sottoordinate Soprintendenze e nella Commissione regionale per il patrimonio culturale (CO.RE.PA.CU)³⁰.

Per altri aspetti la Circolare – in oltre 40 pagine e 4 allegati + appendice, per ulteriori 91 pagine – pur in linea con la precedente, indubbiamente aumenta gli adempimenti a carico (anche) delle Soprintendenze, si pensi solamente alla tempestiva pubblicazione online della documentazione prodotta in tutte le fasi della VIArch, o al monitoraggio dei procedimenti³¹.

L'unica apertura, di cui si fatica peraltro a ravvisare il fondamento giuridico, è la possibilità per la Soprintendenza di prescrivere la sorveglianza in corso d'opera, anche ad esaurimento della procedura al termine della prima fase di indagini, in «assenza di elementi archeologicamente significativi»³².

I principali nodi procedurali però restano e consistono nella tempistica delle indagini, ivi inclusa la necessità di progettazione degli scavi, l'incombenza a carico della Soprintendenza dell'occupazione temporanea, il coinvolgimento, accanto ad essa, di un ulteriore soggetto del MiBAC (CO.RE.PA.CU, in luogo della Direzione Regionale, v. *infra*), e la necessità di pianificare *ab initio* la valorizzazione post-intervento.

2.2. Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016)

Ad appena tre mesi di distanza dalla Circolare, il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016, entrato in vigore il 19 aprile) riassume in un unico articolo (art. 25) le norme sulla VIArch: mirando indubbiamente a snellire l'iter procedurale, si focalizza però solamente sull'abbreviazione dei tempi³³,

introducendo inoltre la previsione, prima assente (ma poi comunque in genere disattesa), di fissare un termine certo per le indagini³⁴. Sempre in questa linea si pone l'inserimento del co. 15, che sottomette il procedimento di VIArch, in casi specifici, all'ulteriore riduzione della durata resa possibile dall'art. 4 della L. 124/2015 e relativo Regolamento, effettivamente poi emanato come DPR 194/2016 (c.d. "Sbloccoprocedimenti")³⁵.

Se questo è un preannuncio della tendenza cui si faceva inizialmente cenno, non si ravvisa particolare incisività sui punti critici (verrebbe da dire, soluzioni semplici per problemi complessi): dal punto di vista delle procedure, ci si limita infatti ad accorpare le due fasi di indagini sul terreno (art. 96, co. 1 lettere a e b) in una sola (art. 25, co. 8, lettera c), come in effetti proposto nella Circolare 10/2012, ma riportandole entrambe al livello del progetto di fattibilità. Ciò non garantisce a sufficienza la salvaguardia ma nemmeno elimina del tutto il rischio di "interferenze" archeologiche nelle fasi successive, come già rilevato nei primi commenti alla norma innovata, che invece ribadiscono l'urgenza del Regolamento³⁶: mai emanato quello in ottemperanza al D.Lgs. 153/2006 (art. 96, co. 6)³⁷, il D.Lgs. 50/2016 (art. 25, co. 13) ora lo ripropone elevandolo al rango di DPCM, su proposta del MiBACT di concerto con il MIT, con la nuova incombenza di individuare forme di semplificazione dei procedimenti, che contemperino la tutela con gli interessi pubblici connessi all'opera da realizzare.

Inutile sottolineare che si è tuttora in attesa del Regolamento VIArch, con l'incognita che previsioni in materia possano invece essere presto ricomprese nel Regolamento del Codice



Ronchis (UD), complesso produttivo di età romana emerso a seguito di VIArch per la costruzione del nuovo casello da parte di Autovie Venete: area al termine degli scavi (2006-07, Studio associato Cipriano & Meloni di Padova) e restauro della fornace (2011, Malvestio Diego s.n.c. di Concordia Sagittaria, VE). Archivio SABAP FVG.

Appalti (tornato in auge dopo una prima fase in cui si era esclusa l'emanazione di un testo unitario, in favore di singoli atti, in particolare Delibere ANAC); e a ciò si aggiunge il mancato aggiornamento della Circolare 1/2016, che fa riferimento a normativa, ed anche ad una struttura organizzativa ministeriale, ormai superate, ma che resta – per quanto compatibile – valida³⁸.

3. Procedimenti e riorganizzazioni: gli ultimi sviluppi

Passando alla seconda linea di riflessioni, ovvero l'evoluzione organizzativa del Ministero³⁹, si possono riconoscere due ordini di ripercussioni.

Ovviamente la soppressione di alcune articolazioni e la creazione di altre ha di volta in volta reso necessario ri-attribuire le competenze in materia di VIArch, non sempre con perfetto allineamento.

Si è sopra menzionata la cura dell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento, affidata attualmente alla competenza della (innovata) DG Educazione e Ricerca ed Istituti culturali, raccordandosi con la DG Archeologia Belle Arti e Paesaggio (che ha ereditato il ruolo della DG Archeologia)⁴⁰, e ci si soffermerà in seguito su alcune disfunzioni a seguito di questa transizione.

A livello periferico, e con immediata ricaduta sulla procedura, si rileva una discrepanza riguardo alla competenza sull'accordo fra MiBACT e stazione appaltante, come visto già attribuita al direttore regionale, su proposta del soprintendente, dal D.Lgs. 163/2006 (art. 96, co. 7) e invece direttamente al soprintendente dal vigente D.Lgs. 50/2016 (art. 25, co. 14): l'ultimo Regolamento (DPR 169/2019, art. 40, co. 2, lettera v) ciononostante prevede ancora/nuovamente il ruolo del direttore regionale, con un evidente calco (tanto che si parla ancora di «soprintendente di settore»!) dall'abrogato DPR 171/2014, art. 39, co. 2, lettera n, che allora rinviava alla CO.RE.PA.CU., e neutralizza così – se anche ne avesse il potere – uno dei pochi snellimenti procedurali del nuovo Codice Appalti.

L'avvento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio (c.d. Soprintendenze uniche) ha inciso diversamente, con pro e contro, sull'intrecciarsi della VIArch con altri procedimenti relativi agli stessi interventi: il suo scopo dichiarato, ovvero offrire un interlocutore unico per i diversi pareri e autorizzazioni necessari su un'unica opera, non può però evitare il mantenimento di iter separati se le tempistiche non coincidono.

Non si entra nel dettaglio delle Conferenze di Servizi e talvolta pareri endoprocedimentali, resi ad esempio per VIA, compatibilità urbanistica ecc., e delle loro articolate fasi, ma vista l'entità – in genere – delle opere che vi soggiacciono, la procedura e le sue tempistiche vengono di massima abbastanza rispettate, cosicché quanto già definito in sede di VIArch viene richiamato, correttamente, nei procedimenti che intervengono successivamente, nonostante qualche tentativo di accorpamento.

Il caso più frequente in cui si imbattono le SABAP riguarda l'assoggettabilità di una stessa opera sia a VIArch (da esperire a livello di progetto di fattibilità), che ad autorizzazione “monumentale” e/o parere paesaggistico, ai sensi della Parte II rispettivamente III del Codice dei BBCC e del Paesaggio, resi sul progetto definitivo: se gli ultimi due possono essere talvolta concentrati in un unico atto a valenza multipla⁴¹, ciò non può essere esteso alla prima, anche senza sottutilizzare sulla sua natura di misura cautelare e non provvedimentale, proprio in funzione della diversa fase in cui si applica; tale circostanza però non è sempre presente alle stazioni appaltanti, che talvolta presentano in contemporanea entrambe le istanze, se non una sola – soprassedendo del tutto alla VIArch.

Non è raro il caso che siano le richieste “monumentali” o paesaggistiche presentate alla SABAP per competenze in massima parte ereditate dalle ex SBEAP, a consentire di “intercettare” progetti, per i quali non sia stata avviata la VIArch, ancorché dovuta, che sarebbero del tutto “sfuggiti” alle ex SBA/SAR: ciò offre ora quindi l'opportunità di richiamare i committenti alla necessità di integrare tale procedura, sebbene in una fase ovviamente ormai avanzata dell'opera.

A parziale bilanciamento del mancato “parere unico”, una scelta di compromesso viene in effetti talvolta adottata in caso incidano sullo stesso intervento la VIArch (in quanto opera pubblica o altre categorie previste) e l'autorizzazione “monumentale” ex Parte II del Codice⁴² – caso comune per immobili storici di appartenenza pubblica, con dichiarazione espressa oppure vincolati *de iure*, in assenza di verifica, per il requisito dell'età, ma anche per piazze e strade dei centri storici. Soprattutto per i primi, a fronte dell'accertato interesse culturale pare ragionevole soprassedere (almeno in caso di lavori puntuali) alla produzione del documento di VIArch e ricomprendere direttamente nelle prescrizioni dell'autorizzazione le indagini della verifica vera e propria (sia che si tratti di carotaggi o prove geofisiche che di saggi/sondaggi/scavi)⁴³.

Questa prassi va però ad implementare ulteriormente il numero delle VIArch in cui le indagini sono svolte in una fase successiva a quella prescritta, che è sicuramente uno dei due maggiori punti di parziale disapplicazione della normativa, fin dalla sua origine, come si andrà ora ad esporre.

4. Questioni irrisolte...

Il più grave inadempimento che, a ragione, viene imputato a scala nazionale alla VIArch come fino ad oggi attuata è la carente o mancata valorizzazione delle evidenze emerse e soprattutto la documentazione e pubblicazione lacunosa o assente⁴⁴: si tratta di attività che dovrebbero essere regolamentate nell'accordo fra committente dell'opera e direttore regionale – poi CO.RE.PA.CU, poi (forse) soprintendente⁴⁵ –, che sulla base dell'esperienza, più che disatteso, dobbiamo ritenere esso stesso nella maggior parte dei casi mai sottoscritto.



Gorizia, area sepolcrale basso-postmedievale presso il Duomo, messa in luce a seguito di VIArch per la riqualificazione di Corte Sant'Illario da parte del Comune (2020, Arxe s.n.c.). Archivio SABAP FVG.

Sicuramente ne è causa da un lato l'aggravio rappresentato dal coinvolgimento, oltre alla Soprintendenza, di un altro Istituto MiBACT (pur con il beneficio del dubbio su quanto vigente dal D.Lgs. 50/2016, e anche tenuto conto della soluzione avanzata dalla Circolare 10/2012 di demandare al diverso organo solo gli accordi di maggior portata⁴⁶); dall'altro pesa l'eccessiva precocità in cui tali intese sono collocate, essendo impossibile prevedere cosa e come valorizzare e pubblicare già a monte delle indagini preventive. Successivamente alla richiesta di attivazione delle verifiche, in questo modo, la stazione appaltante intrattiene il rapporto direttamente con la Soprintendenza, spesso sfruttando con la massima elasticità l'accorpamento delle diverse fasi di indagini di scavo (Circolare 10/2012, poi D.Lgs. 50/2016), fatte slittare piuttosto alla fase esecutiva, o facendo talvolta ricorso alla sorveglianza in corso d'opera, non tanto quale ulteriore verifica (a fronte di precedenti indagini, perfino ove negative)⁴⁷, quanto come differimento dei sondaggi. Raramente, poi, si attua una vera progettazione dei sondaggi, limitandosi la Soprintendenza a fornire – come previsto – le linee guida (dimensioni e localizzazione), lasciando alla stazione appaltante la quantificazione economica, spesso a consumo. Tali scelte, pur nella consapevolezza del contrasto con lo spirito della norma (evitare imprevisti e fermi in corso d'opera),


sono spesso il frutto di un compromesso con la committenza, che ha interesse ad evitare una doppia cantierizzazione, e magari a semplificare l'affidamento degli scavi, come si vedrà più avanti: le motivazioni comunemente addotte riguardano la minimizzazione dei rischi per l'incolumità e dei disagi alla cittadinanza e *in primis* l'indisponibilità delle aree, quest'ultima tuttavia inconsistente, ricadendo sulla Soprintendenza l'incombenza dell'occupazione temporanea.

Affinché quanto precede non venga imputato semplicemente a elusione della norma, si deve rapportare alla realtà concreta dei procedimenti coinvolti, il cui numero è sufficiente a realizzare che non è praticabile per ciascuno di essi un iter articolato in tante fasi e sub-fasi – dall'accordo, alla progettazione dei sondaggi, all'occupazione, all'approvazione della relazione definitiva e magari alla dichiarazione d'interesse – e la cui entità rende visibile il sovradimensionamento della procedura per la maggior parte dei casi.

Nessuna delle modifiche intervenute fra il D.Lgs. 163/2006 e il D.Lgs. 50/2016 ha però preso consapevolezza della incompiuta applicazione della normativa e affrontato il problema fondamentale da cui, a parere di chi scrive, essa deriva: l'assenza di qualsiasi gradazione delle previsioni in proporzione all'entità dei progetti sottoposti a VIArch, dalla scala sovraregionale, per opere a rete o infrastrutturali



Porpetto (UD), struttura post-antica sottoposta a verifiche in occasione della VI Arch per Variante alla ex S.P. 80 da parte di FVG Strade (indagini 2017-2018, Archeotest s.r.l.). Archivio SABAP FVG.



Porpetto (UD), progetto di valorizzazione. Archivio SABAP FVG.

– su cui le norme sono evidentemente parametrare –, al singolo intervento, in una localizzazione circoscritta e anche di minima entità (a rigore, in quanto opera pubblica, anche l'adeguamento strutturale di un edificio esistente, che comporti scavo, magari solo per una fossa ascensore).

Una riflessione specifica merita forse l'occupazione temporanea da parte del Ministero (Soprintendenza) per consentire le indagini in fase preliminare, come previsto: essa comporta un aggravio procedurale – sia per l'occupazione che per il premio di rinvenimento – una tempistica non comprimibile (a partire dall'avvio del procedimento) e oneri economici tanto per la stazione appaltante (occupazione) che per il Ministero (eventuale premio); inoltre essa si presta massimamente ad azioni dilatorie ulteriori, nel caso di opere pubbliche che si scontrino – non è caso raro – con la resistenza dei controinteressati. Pur essendosi verificato al di fuori di una procedura di VIArch, si cita il caso, realmente verificatosi in provincia di Trieste, nel quale un'occupazione temporanea, finalizzata alla verifica negativa del rischio archeologico di un terreno in vista dell'installazione di impianti per telecomunicazioni (su inizia privata), è stata oggetto di ricorso davanti al giudice amministrativo, con la motivazione, non del tutto infondata, che l'occupazione temporanea ex art. 88, co. 1 – «per il ritrovamento delle cose di cui all'art. 10» non può essere finalizzata al suo esatto opposto (ovvero dimostrare l'inesistenza delle cose stesse)⁴⁸.

5. ...e nuovi problemi

È già stato anticipato di qualche incongruenza conseguente alle riorganizzazioni del MiBACT senza perfetto coordinamento con la normativa, focalizzando poi, a livello periferico, sul ruolo del Direttore regionale/CO.RE.PA.CU.

Si torna ora sulla questione della responsabilità dell'elenco dei professionisti abilitati alla redazione dei documenti di VIArch, affidata (in accordo con DG ABAP) alla DG-ERIC⁴⁹; tale struttura ha fra i suoi compiti anche la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice⁵⁰: si tratta delle liste dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, suddivise in sette categorie, fra cui quella che comprende gli archeologi⁵¹.

Nonostante la diversa fonte normativa di tali elenchi, essendo entrambi destinati alla stessa professionalità, la DG-ERIC – a logica per economicità ed efficacia della sua azione – ha provveduto a dismettere progressivamente il sito dedicato all'archeologia preventiva⁵² e ad unificare gli elenchi in una sola piattaforma, ove il possesso dei requisiti ai fini della redazione dei documenti di VIArch è oggetto di specifica segnalazione⁵³.

Appare però fuorviante e forse anche di dubbia legittimità l'estensione ai professionisti abilitati alla redazione del documento di VIArch di quanto vale certamente per gli archeologi inseriti negli elenchi ex art. 9-bis⁵⁴, ovvero che «L'elenco [...] e l'iscrizione non è obbligatoria per i professionisti»⁵⁵ anche – parrebbe – per l'archeologia

preventiva. Ancora una volta non si comprende come si possa derogare da quanto tuttora normato dall'art. Codice Appalti, che indica l'iscrizione come obbligatoria e rinvia ad «apposito elenco» presso il MiBACT, e relativo (nuovo) Regolamento, specificando che nelle more resta valido il D.M. 136 dd. 15/6/2009⁵⁶, infatti richiamato sul portale della DG-ERIC.

Inoltre l'iscrizione al portale è operativa e immediatamente consultabile una volta inviata la domanda, sulla base delle autocertificazioni dei professionisti, evidenziando l'abilitazione alla VIArch sulla base del possesso della specializzazione o dottorato, ma viene perfezionata alla verifica dei requisiti da parte dell'apposita commissione, cui fa seguito il rilascio dell'attestazione: la tempistica però non è certa e comunque non normata con la stessa tassatività del Regolamento⁵⁷.

Si apre quindi uno scenario, almeno transitorio, in cui l'onere della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti autocertificati va a ricadere sulle stazioni appaltanti⁵⁸, e indirettamente sulla Soprintendenza, responsabile di controllare la legittimità della sottoscrizione del documento che le viene presentato. Proprio la nascita, per molti altri versi sempre troppo tardiva, degli elenchi dei professionisti dei beni culturali⁵⁹ sta creando un'ulteriore grave confusione, di cui è sicuramente corresponsabile la «speditezza», per usare un eufemismo, di cui le stesse Soprintendenze si sono rese – dichiaratamente – corresponsabili.

La tendenza a procrastinare l'effettuazione delle indagini, e in particolare dei saggi/sondaggi/scavi, dal progetto di fattibilità alla fase di esecuzione dei lavori – unitamente all'abitudine a soprassedere alla progettazione degli scavi, salvo casi particolarmente complessi – ha ben presto comportato un'assimilazione di questi alla sorveglianza in corso d'opera. In conseguenza le stazioni appaltanti hanno buon fondamento a non procedere al loro affidamento come lavori – nello specifico, lavori su beni culturali, ora regolamentati dal D.M. 154 del 22/8/2017⁶⁰ – ma frequentemente come servizi, e pertanto conferirli a singoli professionisti; talvolta, ancor peggio, gli scavi vengono affidati a imprese prive di qualificazione nel settore (solitamente le stesse incaricate della realizzazione dei lavori principali) cui viene imputato l'onere aggiuntivo dell'incarico del professionista.

Si tratta di una tendenza forse non abbastanza contrastata dall'Istituto di tutela che non ha titolo a sindacare sulle modalità di scelta dell'operatore economico da parte del RUP, ma deve comunque vigilare sulla qualità delle indagini, che con tutta evidenza non può essere assicurata in assenza di una struttura organizzativa che garantisce l'idoneità tecnica e organizzativa.

Tale conflitto dovrebbe definitivamente risolversi in seno al Regolamento Appalti, come si diceva atteso a breve, che andrà a ricomprendere il D.M. 154/2017⁶¹, e nelle cui bozze compare l'aggiunta di un comma, ove viene esplicitato che la progettazione dello scavo archeologico riguarda anche quelli eseguiti nell'ambito della VIArch⁶².

Purtroppo gli stessi professionisti, anziché porre l'accento sulla necessità della progettazione degli scavi, che rientra sicuramente nelle loro competenze, si fanno promotori di un'interpretazione "olistica" per tutto quanto riguarda la VIArch, come esclusiva competenza dei soggetti abilitati a redigere il documento di valutazione del rischio che viene estesa anche ai saggi e sondaggi, se non perfino agli scavi in areale.

Infine si dedica una annotazione sull'assenza di sanzioni, a causa della quale l'inosservanza della normativa sull'archeologia preventiva da parte delle stazioni appaltanti trova l'amministrazione disarmata.

Sicuramente, essendo inquadrata nella cornice dei lavori pubblici, il mancato adempimento della procedura può ricadere in una delle (innumerevoli, a dire il vero!) responsabilità imputabili ai vari soggetti coinvolti, a partire dal RUP, e in particolare deficienze nella progettazione – dal RUP validata. Un caso concreto si ritrova nella giurisprudenza e in particolare in una sentenza della Corte dei Conti Lazio del 2014⁶³, di condanna per danno erariale nei confronti del RUP e del responsabile dell'Ufficio LLPP di un Comune che – in carenza di VIArch – si è trovato costretto ad abbandonare i lavori per un parcheggio auto, per il quale era già stata spesa una consistente cifra, a seguito del ritrovamento di reperti archeologici incompatibili con la realizzazione dell'opera⁶⁴.

Si tratta naturalmente di un caso limite, a fronte di una quota, si spera calante col tempo, di mancato rispetto della misura cautelare della VIArch per opere in essa ricadenti, che nella maggior parte dei casi non hanno probabilmente recato danni al patrimonio (non si possiedono statistiche sulla percentuale di mancate attivazioni, sulla base del solo documento, o di esiti negativi delle indagini); quando però l'avessero fatto – proprio perché del tutto sfuggite alla verifica – resterebbero irrecuperabili.

Sicuramente, invece, molto può e deve ancora essere migliorato per dare piena attuazione alla normativa nella mole di interventi regolarmente assoggettati, nell'auspicio di una procedura che tenga realisticamente conto della situazione organizzativa dei soggetti che li devono realizzare.

Note

¹ Per gli aspetti più prettamente giuridici si rinvia da ultimo a P. Carpentieri, *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*, in *Trattato sui contratti pubblici*, diretto da M.A. Sandulli, R. de Nictolis, vol. I: *Fonti e principi, ambito, programmazione e progettazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, pp. 1313-1351, e A.L. Tarasco, *Commentario art. 28*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. A. Sandulli, 3a ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, pp. 360-384, con bibliografia precedente, pur con visioni parzialmente diverse e variamente critiche sull'istituto e la sua evoluzione normativa.

² Si veda ad esempio già, immediatamente a seguito della L. 109/2005: Luigi Malnati, *La verifica preventiva dell'interesse archeologico*, in «Aedon. Rivista di arti e diritto online», n. 3, 2005 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2005/3/malnati.htm>);

cfr. Anna Patera, *Archeologia preventiva. Un percorso di conoscenza, tutela e valorizzazione del territorio*, in *Archeologia pubblica in Italia* [Atti del I Congresso di Archeologia Pubblica in Italia, Firenze, 29-30 ottobre 2012], a cura di Michele Nucciotti, Chiara Bonacchi, Chiara Molducci, Firenze University Press, Firenze 2019 [ma revisione di una messa a punto risalente al 2012], pp. 257-263, in particolare p. 259.

³ Ad es. Paolo Güll, *Archeologia preventiva. Il codice degli appalti e la gestione del rischio archeologico*, Flaccovio, Palermo 2015, pp. 26-29 e *passim*; una posizione particolarmente critica in Carmelo Grasso, Paolo Güll, Mario Pagano, Francesca Sogliani, *Ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico: opinioni a confronto*, in «Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», n. 14, 2016, pp. 1047-1115 (in particolare Paolo Güll, *Dalla "bonifica archeologica" alla gestione del rischio. Nuove sfide per la ricerca e la tutela*, pp. 1055-1081, ivi pp. 1062-1064).

⁴ Sugli effetti – non immediati – delle Convenzioni nella realtà nazionale, cfr. in questa stessa sede Manacorda, con bibliografia precedente. Un fondamento per un più sistematico ricorso alla valutazione preventiva del rischio archeologico vi era ravvisato già in Luigi Manati, Maria Grazia Fichera, Sonia Martone, *La tutela del patrimonio archeologico italiano: i limiti dell'attuale normativa e nuove proposte di integrazione al Codice*, in «Aedon. Rivista di arti e diritto online», n. 3, 2015 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3/malnati.htm>), sub 3.

⁵ Solo a titolo esemplificativo, il D.L. 76 dd. 16/7/2020 – c.d. "Decreto Semplificazioni" – convertito con L. 120 dd. 11/9/2020, dove tanta risonanza ha sollevato la c.d. norma "Salvastadi" (art. 55bis), contiene anche rilevanti riduzioni della tempistica per le procedure di VIA (art. 50) e semplificazioni per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 38) e per le infrastrutture delle reti energetiche nazionali, con ricadute sulle VIArch connesse (art. 60, co. 4, lett. c). Ma già in precedenza andavano in questo senso la L. 124 dd. 7/8/2015, art. 4 e conseguente DPR 194 dd. 12/9/2016, c.d. "Regolamento Sbloccaprocedimenti", cui soggiace pure la VIArch, cfr. *infra* e nota 36.

⁶ *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*

⁷ Conversione con modificazioni del D.Lgs. 26 aprile 2005, n.63, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare.*

⁸ *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

⁹ *Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.*

¹⁰ *Legge quadro in materia di lavori pubblici.*

¹¹ *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

¹² Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare): «1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati: [...] d) *indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari*; [...]».

¹³ Ciò è particolarmente evidente dalla lettura dell'art. 19, comma 1, lettere b) e c), ove le due casistiche sono ben distinte: Art. 19 (Relazione illustrativa del progetto preliminare): «1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene: [...] b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle *problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche* e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni; c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli *eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica* o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati [...]».

¹⁴ Art. 47 (Validazione del progetto): «2. La validazione riguarda fra l'altro: [...] c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; [...]».

¹⁵ Sulla possibilità di appellarsi alle responsabilità del RUP e del progettista, cfr. Güll, *Archeologia preventiva*, cit., p. 26 e nota 22 (in riferimento all'art. 56 del più recente DPR 207/2010, prefigurato tuttavia dall'art. 8, co. 7 del DPR 554/1999).

¹⁶ Legge regionale 14 dd. 31/5/2002, *Disciplina organica dei lavori pubblici*: in particolare artt. 1-2 per l'ambito di applicazione.

¹⁷ D.Pres. Reg. n. 0165 dd. 5/6/2003, *Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici*.

¹⁸ L. 109/2005, art. 2-ter co. 8: considerata la lunghezza dei tempi intercorrenti fra progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, tale casistica si è esaurita ad anni di distanza dall'entrata in vigore della norma.

¹⁹ D.Lgs. 163/2006, art. 95, co. 1, ora D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 1.

²⁰ D.M. 60 dd. 20/3/2009. Nelle more la Soprintendenza procedeva autonomamente, di volta in volta, alla verifica dei requisiti degli operatori in attesa di accreditamento.

²¹ D.Lgs. 163/2006, art. 96, co. 1, a), 3); cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 8, b): va detto che le indagini geochimiche vengono ignorate o meglio "neutralizzate" nelle Circolari ministeriali (su cui più ampiamente *infra*), con la dicitura «prospezioni geofisiche, geochimiche ed eventuali altre tipologie offerte nel tempo dall'evolversi della metodologia di ricerca» (Circolare 10/2012, p. 5 e Circolare 1/2016, p. 22, sub 9.3).

²² D.Lgs. 163/2006, art. 96, co. 1, a) prima fase, sub 2), rispettivamente b) seconda fase (in sede di definitivo ed esecutivo); cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 8, c) – tutti accorpati come integrazioni al progetto di fattibilità.

²³ D.Lgs. 163/2006, art. 96, co. 3; quindi D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 10.

²⁴ Secondo misure determinate direttamente dalla Soprintendenza – cfr. D.Lgs. 163/2016, art. 96, co. 4; quindi D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 11 – difficilmente invece si giungeva alla musealizzazione, anche ove contemplata.

²⁵ Il D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 14, ora prevede che l'accordo, a contenuti immutati, sia sottoscritto dal Soprintendente, a seguito di una serie di modifiche organizzative, sui cui v. *infra*.

²⁶ Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

²⁷ Passati il vaglio dell'Ufficio Legislativo, del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e delle Associazioni dei professionisti e delle Imprese abilitati.

²⁸ Circolare 10/2012, pag. 6, sub 2.3.

²⁹ Come risulta dalla consultazione, da parte della D.G., delle Soprintendenze archeologia nel febbraio 2015, sulla base di una bozza predisposta in vista della concertazione con il MIT.

³⁰ Circolare 1/2016, pag. 3, sub 1.2-1.3, con richiamo all'intervento Regolamento di organizzazione del MiBAC con DPCM 171/2014. Anticipando la seconda linea che ci si è proposti di seguire, ovvero le conseguenze delle riorganizzazioni ministeriali – a partire dal 2014 – sugli Istituti coinvolti per diverse funzioni nella procedura di VIArch, è curioso notare che il primo Regolamento successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 153/2006, ovvero il DPCM 171 del 29/8/2014, *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*, riconosceva le uniche competenze in materia alla (nuova) Direzione Generale Educazione e Ricerca, incaricata ora della tenuta dell'elenco, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia (art. 10, co. 2, lettera t del Regolamento); inoltre la (nuova) Commissione regionale per il patrimonio culturale subentra alla Direzione regionale per la stipula, su proposta del Soprintendente di settore, degli accordi di cui al comma 7 dell'articolo 96 (art. 39, co. 2, lettera n). Esso nulla recita invece in merito al ruolo nel procedimento del Soprintendente – salvo appellarsi alla lettera v) dell'art. 33, co. 1, ove sono elencate le sue competenze (esercitano ogni altro compito a esse affidato in base al Codice e alle altre norme vigenti), da cui le puntualizzazioni della Circolare 1/2016 qui ricordate.

³¹ Circolare 1/2016, p. 14, sub 6, p. 20, sub 8.4, p. 25 sub 9.6, p. 38 sub 12.3.

³² Circolare 1/2016, pp. 25-26, sub 9.7. Ciò pare contrastare con l'art. 95, co. 6 del D.Lgs. 163/2016 (e poi D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 6), che esclude i saggi, invero non la sorveglianza, in caso di esito negativo, salvo elementi sopravvenuti durante i lavori; a meno che la sorveglianza non sia intesa proprio ad evitare che l'emersione di evidenze archeologiche venga bypassata.

³³ Da novanta a trenta giorni (sessanta per opere complesse/arete), dalla consegna del documento di VIArch per la richiesta di attivazione della verifica, ma con l'apprezzabile soppressione del termine di 10 giorni per la richiesta integrazioni in caso di incompletezza dello stesso, sostituito dall'unificazione nel senso della "normale" sospensione dei termini di cui sopra, in caso di richiesta di integrazione ovvero approfondimenti: D.Lgs. 50/2016, art. 25 co. 3-4, a fronte del D.Lgs. 163/2006, art. 95, co. 3-4.

³⁴ D.Lgs. 50/2016, art. 25 co. 9, a fronte del D.Lgs. 163/2006, art. 96, co. 2.

³⁵ Legge 124 dd. 7/8/2015, *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*; DPR 194 dd. 12/9/2016, *Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124*. Non pare sia mai stato fatto valere per VIArch nel contesto regionale.

³⁶ Si veda in particolare Antonella Sau, *La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni culturali tra esigenze di semplificazione e profili di specialità*, in «Aedon. Rivista di arti e diritto online», n. 1, 2017 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/1/sau.htm>), sub 3.

³⁷ Era stata disattesa anche la scadenza, fissata al 31 dicembre 2014, dall'art. 25, co. 4 del D.L. 133 dd. 11/9/2014, *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la*

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, convertito con modificazioni dalla L. 164 dd. 11/11/2014.

³⁸ I maggiori sforzi dell'Amministrazione (Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Istituto centrale per l'archeologia e Istituto centrale per il catalogo e la documentazione) si sono concentrati sulla standardizzazione della documentazione, pure argomento delle Circolari, ma che fuoriesce da quanto qui trattato. Non ha trovato invece spazio la necessità, forse ancora più impellente, di un aggiornamento dell'elenco degli interventi assoggettabili a VIArch, già riassunti nella Tabella 1 delle Circolari 10/2012 e 1/2016, ma con riferimenti all'allora vigente D.Lgs. 163/2006, non tutti automaticamente inquadrabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ed alla luce delle varie semplificazioni, accelerazioni o esenzioni intervenute per alcune tipologie di opere.

³⁹ Ora codificata dal DPR 169 dd. 2/12/2019, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.*

⁴⁰ Per il DPCM 171/2014, cfr. *supra* e nota 31. Si veda ora il DPCM 169/2019, art. 15, lettera r.

⁴¹ DPR 31 dd. 13/2/2017, *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.*

⁴² Autorizzazione ai sensi art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

⁴³ A maggior ragione ciò accade nella ben più scarna casistica di lavori insistenti in aree di dichiarato interesse archeologico, benché la VIArch non sia resa superflua dalla presenza del vincolo, ma resti esclusa solo nei c.d. luoghi della cultura (aree e parchi archeologici destinati alla fruizione), cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 7.

⁴⁴ Cfr. Manacorda, sub 4, in questa sede.

⁴⁵ D.Lgs. 163/2006, art. 96, co. 7; D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 14.

⁴⁶ Cfr. *supra* e nota 29. Solo per dare un'idea del numero di intese da predisporre, per il Friuli Venezia Giulia, anche senza fornire una dettagliata contabilità e casistica delle tipologie ed entità degli interventi, e almeno da quando i procedimenti sono stati monitorati in varie rendicontazioni (non quella della Circolare 1/2016), si tratta di 120-140 VIArch all'anno.

⁴⁷ Come contemplata nella Circolare 1/2016, cfr. *supra* e nota 33.

⁴⁸ Per completezza, il procedimento si è risolto a favore dell'Amministrazione, in virtù delle motivazioni dichiaratamente funzionali alla tutela di quanto eventualmente esistente in situ, ma con una notevole dilazione nei tempi di esecuzione dei sondaggi; peraltro l'esito negativo degli stessi non è stato sufficiente a consentire l'opera, per ulteriori impugnazioni anche dello strumento urbanistico, non ancora risolte.

⁴⁹ Cfr. *supra* e nota 41: «cura altresì, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

⁵⁰ Al medesimo DPCM 169/2019, art. 15, lettera r – ma in separata proposizione: «cura la tenuta e l'aggiornamento [...] nonché degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice».

⁵¹ Articolo inserito con la L. 110 dd. 22/7/2014, *Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, cui è stata data attuazione con il D.M. 244 dd. 20/5/2019.*

⁵² <https://dger.beniculturali.it/professionisti/archeologia-preventiva/>

⁵³ <https://professionisti.beniculturali.it/>

⁵⁴ Conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 42/2004, art. 9-bis, co. 3: «Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione».

⁵⁵ <https://dger.beniculturali.it/professionisti/archeologia-preventiva/>

⁵⁶ D.Lgs. 50/2016, art. 25, co. 2; sulla vigenza del Regolamento vi è esplicita menzione nelle norme transitorie, art. 216, co. 7.

⁵⁷ D.M. 136 dd. 15/6/2009, art. 10, co. 1-2: 90 giorni, o entro 30 giorni dalla comunicazione dell'inizio attività.

⁵⁸ Con l'aggravante, inoltre che l'attuale Portale non richiede ai professionisti – come invece prevede il D.M. 136/2009, art. 8 – la trasmissione di un curriculum mirato sull'esperienza maturata nel settore e di altri elementi informativi, dichiaratamente quale utile strumento per il committente nella scelta dell'affidatario.

⁵⁹ Cfr. *supra* e nota 53.

⁶⁰ D.M. 154 dd. 22/8/2017, *Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.*

⁶¹ D.M. 154/2017, artt. 2, 12 ed in particolare 19, relativo alla progettazione dello scavo archeologico, a prescindere dall'importo, che ne conferma la natura di lavoro.

⁶² Titolo X – Lavori riguardanti beni culturali, art. 208 (provvisorio) – «Progettazione dello scavo archeologico», co. 11 – salvo che venga recepita la posizione che prevede un distinguo per “saggi” e “sondaggi”, che però risulterebbe dequalificante per tali attività.

⁶³ Ringrazio Gianfranco Valle, per avermela segnalata.

⁶⁴ Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, Sent. 798/2014 dd. 2/10/2014.